



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 56 del 24/05/2017

Proposta n. 2017/539

OGGETTO: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) CON VALORE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DEL COMUNE DI PODENZANO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 1.2.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Podenzano ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica alla L.R. n. 20/2000 approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio rispettivamente con atti del Consiglio n. 7 e n. 8 del 31.3.2014;
- con nota n. 1604 del 23.2.2017 (pervenuta al prot. prov.le n. 4223 del 24.2.2017) il Comune di Podenzano ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, con atto di Consiglio comunale n. 4 del 1.2.2017, del primo Piano Operativo Comunale (POC) avente valore di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per intervento di Piano di Recupero area "ex Gabbiani" ex art. 28 della L. n. 457/1978, secondo i contenuti del documento "Accordo con i privati" ex art. 18 della L.R. n. 20/2000;
- il Piano riguarda il recupero della citata area produttiva dismessa da parte del privato proprietario della stessa il quale, in base ad Accordo stipulato con l'Amministrazione comunale ex art.18 L.R. n. 20/2000, concorre all'attuazione di iniziativa di rilevante interesse pubblico locale mediante realizzazione al rustico di edificio destinato a caserma dei Carabinieri per la nuova stazione di Podenzano, da ubicarsi su terreno comunale in adiacenza all'area produttiva in questione; al fine dell'attuazione dell'Accordo, con atto di Consiglio comunale n. 11 del 13.3.2017 è stata adottata una Variante al PSC per la riclassificazione dell'area destinata ad ospitare la caserma da "Parcheggio pubblico" a "Ambito di servizi di interesse collettivo";
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Podenzano alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 5422 del 10.3.2017;

- le integrazioni richieste sono state trasmesse in allegato alle note comunali n. 3466 del 20.4.2017, n. 3607 del 24.4.2017 e n. 3942 del 5.5.2017 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 9035 del 20.4.2017, n. 9323 del 26.4.2017 e n. 10236 del 5.5.2017), mentre i pareri richiesti sono pervenuti in parte direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte e in parte in allegato alle citate note comunali;

Tenuto conto che:

- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del POC (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di POC, nonchè di esprimere le proprie valutazioni ambientali sul Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del POC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del Piano;
- la Provincia, a norma dell'art. 35, comma 4, della L.R. n. 20/2000, è altresì competente a formulare osservazioni relativamente alle previsioni di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) che contrastassero con i contenuti di PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;

Dato atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità, che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione dei piani ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei Piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani Operativi Comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- analogamente, per i PUA non rientranti nella casistica di cui all'art. 5, comma 4 della citata L.R. n. 20/2000, la Provincia si esprime in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale in sede di formulazione delle osservazioni art. 35, comma 4 della legge medesima;
- gli atti comunali con i quali il Piano viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Dato altresì atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che *"Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica."*;
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Tenuto inoltre conto che con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Preso atto dei seguenti pareri acquisiti in virtù della richiesta formulata dal Comune di Podenzano alle Autorità competenti in materia ambientale:

- parere (agli atti) dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti rilasciato con nota n. 1382 del 2.3.2017, pervenuta al prot. prov.le n. 4832 del 3.3.2017;
- parere (in atti) dell'Agenzia Prevenzione, Ambiente, Energia dell'Emilia-Romagna rilasciato con nota n. 3366 del 24.3.2017, pervenuta al prot. prov.le n. 6838 del 24.3.2017;
- parere (in atti) del Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza rilasciato con nota n. 26741 del 27.3.2017, pervenuta al prot. prov.le n. 7016 del 28.3.2017;
- parere (in atti) del Consorzio di Bonifica di Piacenza rilasciato con nota n. 4022 del 21.4.2017, pervenuta al prot. prov.le n. 9116 del 21.4.2017;

- pareri (in atti) di IRETI SpA, rilasciato con nota n. 6290 del 19.4.2017, pervenuta il 26.4.2017 in allegato alla citata nota comunale n. 3607/2017;

Acquisiti agli atti:

- copia della comunicazione, da parte del Comune alle Autorità militari, dell'adozione del Piano;
- attestazione del competente Responsabile comunale in merito alla insussistenza, sul territorio comunale interessato dal Piano, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;

Dato atto che l'adozione e il deposito del POC con valore di PUA sono stati comunicati mediante avviso pubblicato sul BURERT n. 43 del 22.2.2017 e che durante tale fase di deposito e pubblicazione non sono state presentate osservazioni;

Dato atto altresì che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del POC con valore di PUA scade il giorno 4.7.2017, tenuto conto che le ultime integrazioni richieste sono pervenute alla Provincia in data 5.5.2017;

Considerato che:

- a compimento della fase istruttoria il Servizio "Programmazione del Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- la Relazione istruttoria anzidetta è stata redatta sulla base della documentazione e delle integrazioni trasmesse dal Comune di Podenzano come descritto in premessa e come puntualmente riportato nella medesima;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6 e dell'art. 35, comma 4 della L.R. n. 20/2000, le riserve e le osservazioni al POC con valore di PUA in esame come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Podenzano, riserve sul POC CC 4-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al POC con valore di PUA predetto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Podenzano, parere motivato sul POC CC 4-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la Relazione istruttoria conclude inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, con la proposta di parere sismico favorevole;

Dato atto che gli elaborati su cui è stata svolta l'istruttoria del POC con valore di PUA sono quelli elencati in Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Podenzano, elaborati POC CC 4-2017");

Dato atto inoltre che:

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7 e dall'art. 35, comma 4 della L.R. n. 20/2000 il Comune adegua il POC con valore di PUA alle riserve e osservazioni formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- concluso l'iter di approvazione del POC con valore di PUA, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, dal comma 8 dell'art. 34 e dal comma 4bis dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del Piano approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il medesimo attraverso il proprio sito web, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, e dell'art. 18bis, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";

- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPO), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 “Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l’art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l’art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell’Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell’Ente;

Dato atto che con l’insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Sentito il Segretario generale;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dal Dirigente del Servizio “Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive” in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell’art. 34, comma 6 e dell’art. 35, comma 4 della L.R. n. 20/2000, le riserve e le osservazioni al POC con valore di PUA del Comune di Podenzano adottato con atto di Consiglio n. 4 dell’1.2.2017, così come riportate in Allegato 2 (denominato “Allegato 2 – Podenzano, riserve sul POC CC 4-2017”), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell’istruttoria svolta dal Servizio “Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive”, parere motivato VAS positivo al POC con valore di PUA del Comune di Podenzano, con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato “Allegato 3 – Podenzano, parere motivato sul POC CC 4-2017”), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente al POC con valore di PUA del Comune di Podenzano, parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati di Piano elencati nell’Allegato n. 1 (denominato “Allegato 1 – Podenzano, elaborati POC CC 4-2017”), parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 152/2006, l'atto comunale con il quale il POC con valore di PUA verrà approvato dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello strumento urbanistico nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio;
6. di dare atto che il Comune adegua il POC con valore di PUA alle riserve e osservazioni formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Podenzano dando atto che, a seguito dell'approvazione del POC con valore di PUA, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio del Piano approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 e del comma 4bis dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio e l'accessibilità del Piano approvato attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18bis, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 539/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) CON VALORE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DEL COMUNE DI PODENZANO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 1.2.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 23/05/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 56 del 24/05/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) CON VALORE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DEL COMUNE DI PODENZANO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 1.2.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 24/05/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Attestazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 56 del 24/05/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) CON VALORE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DEL COMUNE DI PODENZANO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 1.2.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 24/05/2017 al 08/06/2017

Piacenza li, 09/06/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

**Allegato 1 – Podenzano, elaborati del POC 2017-2021
con valore di PUA per l'ambito "ex Gabbiani"**

DENOMINAZIONE	
ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO OPERATIVO COMUNALE 2017-2021	SCALA
Relazione illustrativa del Piano Operativo Comunale (P.O.C.) 2017 - 2021	/
Documento Programmatico per la Qualità Urbana	/
Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria e Agenda di attuazione del P.O.C. 2017 - 2021	/
Norme di Attuazione del Piano Operativo Comunale (P.O.C.) 2017 - 2021	/
Schedatura degli Ambiti di trasformazione	/
Documento Accordo con i privati ex art. 18 della L.R. n. 20/2000	/
Tavola 1 – Inquadramento urbanistico	varie
Tavola 2 – Tavola dei vincoli	
Tavola 3 – Schema di assetto generale	
Scheda dei vincoli	/
ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO DI RECUPERO	
All.1 – Relazione illustrativa	/
All.2 – Bozza di convenzione	/
All.3 – Stralcio strumento urbanistico e NTS	/
All.4 – Estratto di mappa e titolo di proprietà	/
All.5 – Documentazione fotografica stato di fatto	/
All.6 – Previsione di spesa e computo metrico estimativo asseverato delle opere di urbanizzazione e Capitolato delle opere di urbanizzazione	/
All.7 – Norme urbanistiche ed edilizie	/
All.8 – Val.S.A.T. e Sintesi non Tecnica	/
All.9 – Relazione geologica, geotecnica redatta ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/2003	/
All.10 – Relazione idraulica – Rischio idraulico	/
All.11 – Valutazione di impatto acustico	/
All.12 – Relazione traffico: valutazione CO2	/
All.13 – Studio commerciale	/
All.14 – Pareri Enti	/
Bozza di "Accordo con i privati" - ex art. 18 L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.	/
Tav. 1 – Inquadramento urbanistico	varie
Tav. 2 – Stato di fatto planivolumetrico	1:500
Tav. 3 – Stato di fatto sottoservizi	1:500
Tav. 4 – Stato di progetto azzonamento	1:500
Tav. 5 – Stato di progetto planivolumetrico	1:500
Tav. 6 – Stato di progetto svincolo SP654R - Stratigrafie	1:500
Tav. 7 – Stato di progetto - Illuminazione pubblica	1:500
Tav. 8 – Stato di progetto - Rete telefonica - Fibre ottiche	1:500
Tav. 9 – Stato di progetto - Acquedotto - Rete gas	1:500
Tav. 10 – Stato di progetto - Fognatura acque bianche	1:500
Tav. 11 – Stato di progetto - Fognatura acque nere	1:500
Tav. 12 – Stato di progetto - Rete ENEL	1:500
Tav. 13 – Stato di progetto - Rete irrigazione - Sistema smaltimento RSU	1:500
Tav. 14 – Stato attuale consistenze	
PROGETTO DELLA NUOVA SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI	
Tavola A - Caserma dei Carabinieri ex art. 18 – Pianta piano terra	1:100
Tavola B - Caserma dei Carabinieri ex art. 18 – Pianta piano primo	1:100
Tavola C - Caserma dei Carabinieri ex art. 18 – Pianta piano interrato	1:100
Tavola D - Caserma dei Carabinieri ex art. 18 – Prospetti- Sezione	1:100
Computo metrico estimativo – Caserma dei Carabinieri	1:100

PREMESSA

Per quanto concerne le competenze di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale dopo la riforma urbanistica regionale del 2000, si richiama quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, secondo cui le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC.

VERIFICA DI CONFORMITA' DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE CON VALORE DI PUA RISPETTO AI CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

DOTAZIONI TERRITORIALI

1. Sull'area destinata alla nuova sede della Caserma dei Carabinieri è attualmente presente un parcheggio pubblico; il Comune ha verificato che tale area è attualmente di sua proprietà e che risulta particolarmente idonea, per la collocazione nell'ambito del territorio urbanizzato del capoluogo, ad ospitare la nuova sede dei Carabinieri.

La predetta nuova previsione, configurando la necessità di modifica puntuale agli elaborati del vigente PSC, è stata inserita nella specifica variante al Piano strutturale recentemente adottata con atto C.C. n. 11 del 13.03.2017, finalizzata a modificarne la specifica destinazione pur rimanendo nell'ambito delle dotazioni territoriali, da parcheggio pubblico a servizi di interesse comune.

Sulla base di quanto esposto, si evidenzia al Comune che la nuova previsione di Caserma inserita nel POC diverrà efficace solo successivamente all'approvazione della Variante al PSC, con la quale sarà assentita la medesima.

PREVISIONI DEL POC CON VALORE DI PUA

2. Si condivide il contenuto degli specifici pareri di ARPAE ed AUSL, in merito alle problematiche di inquinamento acustico e si rammenta al Comune la necessità di modificare la Zonizzazione Acustica Comunale al fine di attribuire all'area "ex Gabbiani" ed a quella della nuova sede della Caserma dei Carabinieri la corretta Classe acustica.

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE DEL POC CON VALORE DI PUA IN RIFERIMENTO ALLA LR 20/2000 E AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

ELABORATI COSTITUTIVI DEL POC

3. In fase di approvazione del POC, all'interno della tavola 1 – "Inquadramento urbanistico", dovrà essere sostituito l'estratto della tavola PSC 02.c "Assetto territoriale S-O", con quello modificato a seguito dell'approvazione della Variante al PSC attualmente in itinere, che consiste nella variazione di destinazione dell'area che ospiterà la nuova sede della Caserma dei Carabinieri, da parcheggio pubblico a attrezzature di interesse comune.
4. Occorre provvedere alla correzione di un errore di tipo materiale presente nella scheda riferita all'ambito "Area produttiva dismessa ex Gabbiani": il valore di mq 18.407,37 è attribuito sia alla superficie territoriale complessiva riportata nella parte dedicata all'illustrazione dei "Caratteri fisici e condizioni ambientali dell'ambito" sia alla superficie fondiaria indicata nella "Disciplina d'ambito del P.O.C."

VERIFICA DEI CONTENUTI DEL POC CON VALORE DI PUA IN RIFERIMENTO ALLA LR 20/2000, AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI E AL PTCP

ASPETTI COMMERCIALI

5. Nell'ambito dell'area produttiva "Ex Gabbiani" è prevista la realizzazione di un insediamento commerciale con superficie di vendita pari a mq 2.848, di cui mq. 1.499 per il settore alimentare e mq. 1.349 per il settore non alimentare, articolata secondo le seguenti tipologie dimensionali:
 - n. 1 struttura di vendita medio-grande alimentare (mq. 1.499),
 - n. 2 strutture di vendita medio-piccole non alimentari (mq. 799 + 550 = mq. 1.349),

- alcuni esercizi paracommerciali, per la somministrazione di alimenti e bevande e di servizio. L'insediamento proposto si configura quale complesso/galleria commerciale di vicinato (cfr. Punto 1.7 della DGR 1253/1999) costituito da un insieme di medie strutture di vendita.

Al proposito, l'insediamento appare coerente con i contenuti del vigente PTCP; infatti, con atto dell'Assemblea Legislativa n. 35 del 20.10.2015, è stata modificata la deliberazione C.R. n. 1253/1999 stabilendo che: "L'individuazione di aree di esclusiva pertinenza della funzione commerciale, per medie strutture di vendita di dimensioni superiori a 2,5 ettari di superficie territoriale e quindi tali da consentire la concentrazione di più strutture di vendita anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque quanto consentano l'insediamento di medie superfici per una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq., deve avvenire nell'ambito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) o di apposita variante allo stesso, al fine di una valutazione congiunta degli effetti cumulativi che tali scelte urbanistiche possono produrre sui differenti sistemi (viabilità e traffico, impermeabilizzazione dei suoli, adeguamento delle infrastrutture, ecc.)".

Lo Studio commerciale allegato al PUA - Piano di Recupero contiene il calcolo della necessaria dotazione di parcheggi pertinenziali all'insediamento commerciale previsto; in ogni caso, occorre che, in sede di rilascio del Permesso di Costruire e comunque prima di quello delle necessarie autorizzazioni commerciali sia verificata la predetta dotazione minima, in coerenza con quanto disposto dal punto 5.2.4 della DGR n. 1253/1999.

Per quanto riguarda i requisiti di accessibilità all'insediamento commerciale proposto, si rinvia alla successiva riserva formulata in riferimento al sistema della mobilità e, in particolare, all'intervento di adeguamento dell'intersezione tra la Via Piave ed il tratto urbano della SP 654R di Val Nure.

6. Le caratteristiche geometriche dell'intersezione tra la S.P. n. 654R di Val Nure e Via Piave, dovranno essere adeguate ai contenuti del DM 19 aprile 2006 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (ad es. la lunghezza dei tratti di accelerazione, immissione e raccordo; l'ampiezza delle corsie; ecc.). Analogamente dovranno essere riviste le posizioni degli attraversamenti pedonali e dell'ingresso al parcheggio (per impedire l'interferenza con l'isola di traffico dell'intersezione principale e con l'attraversamento pedonale). In ogni caso, preventivamente alla realizzazione dell'intervento, dovrà essere acquisito il nulla - osta di competenza della Provincia conformemente all'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 295.
7. Si rammenta al Comune che, ai sensi dell'art. A-23, comma 6 della LR 20/2000, la previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti è subordinata all'esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (impianti e reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti).
A tale proposito si richiama l'attenzione del Comune sullo specifico contenuto dei pareri di IRETI e del Consorzio di Bonifica, in riferimento alle opere da realizzare ai fini del corretto smaltimento delle acque meteoriche.

VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DEL POC CON VALORE DI PUA CON IL PTCP E CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI LIVELLO TERRITORIALE SUPERIORE

8. In merito alla compatibilità delle previsioni inerenti all'Area produttiva "Ex Gabbiani" ed alla nuova sede della Caserma dei Carabinieri con le tutele territoriali, paesistiche e geo-ambientali del PTCP vigente, si evidenzia che:
 - l'area produttiva "Ex Gabbiani" è adiacente ad un percorso consolidato appartenente alla viabilità storica individuata dal PTCP; occorre quindi, che nella fase attuativa degli interventi previsti siano salvaguardati gli elementi strutturali, gli arredi e le pertinenze di pregio eventualmente ancora presenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 delle Norme del Piano provinciale;
 - gli ambiti oggetto di POC sono compresi tra le Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranee; pertanto, è necessario che in fase attuativa siano rispettate le condizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP.

Il Comune di Podenzano, con note acquisite al Prot. prov. le n. 4223 del 24.02.2017, n. 9035 del 20.04.2017, n. 9323 del 26.04.2017 e n. 10826 del 11.05.2017, ha trasmesso gli elaborati relativi al POC 2017 – 2021 con valore di PUA, comprensivi dell'elaborato di ValSAT e della relativa Sintesi non Tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente (la Provincia di Piacenza).

Gli elaborati di Piano, unitamente ai relativi documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e Sintesi non Tecnica, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Podenzano, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Piano Operativo Comunale 2017 – 2021 con valore di PUA per l'ambito dell'area produttiva "ex Gabbiani" con atto del Consiglio Comunale n. 4 del 01.02.2017.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000 il POC di Podenzano è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul POC, deve assumere lo specifico Parere Motivato sul POC 2017 - 2021 con valore di PUA per l'area produttiva della "ex Gabbiani", ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del POC non sono pervenute osservazioni.

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al POC, comporta il necessario aggiornamento dei documenti di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

Il documento di ValSAT svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006. Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del POC e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000.

Le attività di valutazione, effettuate congiuntamente alla costruzione del Piano Operativo Comunale e a partire dalle opportunità e dai fattori di criticità, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, che caratterizzano le porzioni di territorio interessate è stata svolta mediante attività di verifica di coerenza (esterna e interna) e proseguita con la valutazione degli impatti indotti dall'attuazione delle previsioni oggetto di Piano e, in particolare, con la definizione di alcune misure di compensazione e mitigazione.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del POC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano Operativo Comunale con valore di PUA e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del Piano stesso:

- descrizione delle previsioni di Piano,
- definizione delle componenti ambientali,
- sintesi dello stato di fatto,

- verifica di coerenza con gli obiettivi di PSC,
- verifica della sostenibilità del Piano,
- verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni,
- sostenibilità del sistema idrico integrato,
- bilancio ambientale,
- monitoraggio.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente, considerata la proposta di POC con valore di PUA per l'area produttiva dismessa "ex Gabbiani", dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del POC stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte dell'Amministrazione Provinciale (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Piano Operativo Comunale (POC) 2017 - 2021
con valore di PUA per l'area produttiva dismessa "ex Gabbiani"
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Piano Operativo Comunale (POC) di Podenzano con valore di PUA per l'area "ex Gabbiani" potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle specifiche previsioni.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del POC con valore di PUA, con particolare riferimento agli interventi di mitigazione definiti per le componenti ambientali: Rumore (adeguamento della Zonizzazione Comunale, interdizione al traffico notturno delle Vie Fanin e Lunini, imposizione del limite di 65dBA e 55 dBA al bordo dei tetti sulle immissioni rispettivamente diurne e notturne), Risorse idriche (limite alle quantità di acque meteoriche da convogliare alla esistente rete fognaria, modalità di progettazione del manufatto di immissione delle acque nel Rio Grazzano di competenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza, rilevate sulla rete acquedottistica ed alle modalità di attuazione della rete fognaria e del bacino di laminazione delle acque meteoriche).
3. Le previsioni contenute nel POC con valore di PUA per l'area ex Gabbiani sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa, diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
4. Si rammenta che con l'atto di approvazione del POC con valore di PUA per l'area produttiva dismessa "ex Gabbiani" il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.